



Promemoria sull'assoggettamento alla vigilanza dell'AVF (11.11.2022)

Prassi di assoggettamento delle fondazioni classiche alla vigilanza dell'AVF

Secondo l'articolo 84 capoverso 1 CC¹, le fondazioni sono sottoposte alla vigilanza degli enti pubblici (Confederazione, Cantone o Comune) a cui appartengono per la loro destinazione. Nel caso di una fondazione classica, il fine indicato negli statuti e l'area geografica di attività determinano l'ente pubblico responsabile della vigilanza. Le fondazioni classiche attive a livello nazionale, transfrontaliero o internazionale e quelle d'importanza nazionale e/o internazionale sono soggette alla vigilanza dell'Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni (AVF) conformemente alla prassi corrente e alla giurisprudenza del Tribunale federale. Fanno eccezione le fondazioni con un fine indicato negli statuti che hanno caratteristiche della previdenza professionale, così come le fondazioni ecclesiastiche e quelle di famiglia. Questi tre tipi di fondazioni non sottostanno alla vigilanza dell'AVF.

Procedura di assoggettamento alla vigilanza

Secondo l'articolo 96 capoverso 1 ORC², l'ufficio del registro di commercio comunica la costituzione della fondazione all'autorità di vigilanza che, secondo le circostanze, appare competente. Le invia una copia dell'atto di fondazione o della disposizione a causa di morte nonché un estratto del registro di commercio. Una volta che la costituzione della fondazione le è stata comunicata, l'AVF emana una decisione di assoggettamento e la notifica all'ufficio del registro di commercio incaricandolo della relativa iscrizione.

Scambio di opinioni con altre autorità di vigilanza

Qualora non si ritenga competente o nutra dubbi sulla propria competenza, l'AVF contatta per uno scambio di opinioni l'autorità di vigilanza (generalmente cantonale) che ritiene essere competente in sua vece. Le trasmette la comunicazione della costituzione della fondazione (art. 96 cpv. 2 ORC) e altre informazioni.

L'AVF avvia uno scambio di opinioni anche nel caso in cui dagli atti o da una lettera informativa di un'altra autorità di vigilanza si possa desumere che un'altra autorità si sia ritenuta competente in sua vece, per esempio nel quadro di un esame preliminare. L'AVF, infine, avvia uno scambio di opinioni anche qualora nutra dubbi sulla propria competenza già in fase di *esame preliminare*.

Dà inoltre prova di cautela nelle questioni relative a possibili trasferimenti di vigilanza che riguardano fondazioni in attività da tempo.

Criteri applicati all'assoggettamento alla vigilanza

Se debba essere l'AVF ad assumere la vigilanza di una fondazione o se, a suo parere, la competenza spetti a un'altra autorità di vigilanza (in particolare cantonale) viene stabilito sulla base dei criteri esposti nel seguito.

A parlare in favore di un assoggettamento alla propria vigilanza sono, secondo l'AVF, i seguenti criteri:

- Il fine indicato negli statuti menziona esplicitamente (p. es. «la fondazione è attiva a livello internazionale») o implicitamente (p. es. «opera per la protezione degli oceani») che la

¹ Codice civile svizzero (RS 210)

² Ordinanza sul registro di commercio (RS 221.411)



fondazione è attiva a livello internazionale e questo elemento appare plausibile in ragione delle circostanze.

- Questo criterio può essere avvalorato in particolare dagli elementi seguenti:
 - o un consiglio di fondazione a composizione nazionale e/o internazionale;
 - o nel caso di un'organizzazione o una persona giuridica quale fondatrice: sedi ubicate in diversi Cantoni e/o all'estero;
 - o il sostegno da parte della politica nazionale e/o internazionale.
- Il raggio d'attività della fondazione supera in misura importante e significativa i confini di un singolo Cantone o di una singola regione di vigilanza, oppure anche di più Cantoni, il che permette di ritenere che la sua attività principale abbia una portata almeno nazionale.

A parlare in favore di un assoggettamento alla vigilanza di un'autorità regionale, cantonale o comunale sono, secondo l'AVF, i seguenti criteri:

- Il fine indicato negli statuti menziona in modo esplicito che la fondazione è attiva esclusivamente o principalmente in un Cantone o una regione di vigilanza che si estende su più Cantoni.
- Questo criterio può essere avvalorato in particolare dagli elementi seguenti:
 - o un consiglio di fondazione a composizione locale;
 - o una sede locale in cui viene conseguito il fine, per esempio la manutenzione di un edificio o l'attività di un museo o di un'istituzione ben precisi;
 - o il sostegno da parte della politica locale.